

# *Seminario*

## **IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:**

**10 MAGGIO 2016  
AUDITORIUM ANCE L'AQUILA  
VIALE DE GASPERI 60**

# QUADRO GENERALE

- **Parlamento: Legge delega n. 11/2016** (28 gennaio 2016) di recepimento delle nuove direttive UE 2014/23/UE – concessioni - , 2014/24/UE – appalti nei settori ordinari - e 2014/25/UE – appalti nei settori speciali - (approvate il 26 febbraio 2014 – entrata in vigore il 17 aprile 2014), con l’obiettivo di procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- **Consiglio dei Ministri: DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016**, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cui **non seguirà** alcun **Regolamento** di attuazione ed il D.P.R. 207/2010 verrà progressivamente abrogato dai DM e linee guida ANAC, attuative del codice.
- **Gazzetta Ufficiale: 19 aprile 2016, S.G. n. 91 del 19/04/2016** - S.O. n. 10, il nuovo Codice è entrato **in vigore il giorno stesso della pubblicazione**, senza alcun periodo di *vacatio legis*, a differenza del d.lgs. 163/2006 per il quale fu previsto un periodo di 60 giorni.
- **Governo:** entro un anno, potrà adottare **eventuali decreti correttivi**.

# ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO CODICE

- Consta di soli **220 articoli**, esclusi gli atti di “*soft law*”.
  - *Differenza: 256 articoli del previgente codice, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai quali andavano sommati i 358 articoli del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice previgente, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.*
- E' suddiviso in **6 PARTI** :
  - I: ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (artt. da 1 a 34),
  - II: contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (artt. da 35 a 163),
  - III: contratti di concessione (artt. da 163 a 178),
  - IV: partenariato pubblico privato e contraente generale (artt. da 179 a 199),
  - V: infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. da 200 a 203),
  - VI: disposizioni finali e transitorie (artt. da 201 a 220)
    - contenzioso – governance – transitorio e abrogazioni

# SOFT-LAW

- La nuova disciplina pur essendo formalmente “auto applicativa”, ha bisogno di molteplici **provvedimenti attuativi** (circa 50, di cui almeno dieci della sola ANAC), costituiti da **linee guida ANAC e decreti ministeriali**, che definiranno la disciplina di dettaglio di molti e rilevanti istituti del Codice.
- Dovranno effettuare una **precisa ricognizione delle norme del Regolamento 207 che intendono abrogare** (il previgente Codice è abrogato).
  - Ad esempio, si dovrà aspettare un secondo momento per la **qualificazione** delle imprese, dei progettisti e delle stazioni appaltanti, il sistema di **rating reputazionale**, la **selezione dei concorrenti** per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e la **gestione dell’Albo dei commissari**.
- Il Codice nulla dice sulla **natura giuridica delle linee guida ANAC** e sul relativo carattere vincolante, ma conferma il **potere sanzionatorio** di quest’ultima.

# FASI DELLA PROCEDURA ( ART. 32):

---

- 1) **DETERMINA A CONTRARRE** : ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI;
- 2) **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** ( EX AGGIUDICAZIONE PRELIMINARE)
- 3) **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA** ( CHE NON EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA)
- 4) **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE** ( DOPO VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE)
- 5) **STAND STILL PERIOD** : **SOSTANZIALE** ( 35 GIORNI DA COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE) **E PROCESSUALE** ( SE RICORSO CON DOMANDA CAUTELARE NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA E COMUNQUE FINO A CHE VI È LA PRONUNCIA CAUTELARE O DI MERITO)
- 6) **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO** (ENTRO 60 GIORNI O DIVERSI TERMINE PREVISTO NEL BANDO DA QUANDO AGGIUDICAZIONE DIVIENE DEFINITIVA; SE DECORRE TALE TERMINE, POSSIBILE RECEDERE CON ATTO NOTIFICATO ALLA STAZIONE APPALTANTE, NON SPETTA ALL'AGGIUDICATARIO ALCUN INDENNIZZO MA RIMBORSO DELLE SPESE CONTRATTUALI DOCUMENTATE)

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Anticipazione del  
corrispettivo**

**Pagamenti: anticipazione a regime al 20% (art. 35 comma 18)**

**PREVIGENTE NORMATIVA**

**DIVIETO GENERALE DI ANTICIPAZIONE sancito nel Regolamento**

**POI**

In deroga al divieto, col decreto del "fare" 69/2013 è stata **INTRODOTTA IN VIA TRANSITORIA** e successivamente prorogata, da ultimo con decreto "mille proroghe 2016" (DL 210/2016) **FINO A DICEMBRE 2016**, con due distinti tetti

- **20% dell'importo contrattuale fino al 31 luglio**
- **10% dell'importo contrattuale dal 1 agosto al 31 dicembre**

## **Pagamenti: anticipazione a regime al 20% (art. 35 comma 18)**

### **NUOVO CODICE**

**INTRODUCE** l'anticipazione come **MISURA A REGIME E NON TRANSITORIA**

L'importo dell'anticipazione è **FISSATO DEFINITIVAMENTE AL 20%**

L'anticipazione è **CALCOLATA SULL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO** e non su quello contrattuale

Permane l'obbligo di costituire preventiva garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi sul periodo necessario al recupero


**SCOMPARE OBBLIGO RESTITUZIONE NEL MEDESIMO ANNO CONTABILE DELLA EROGAZIONE** quindi la restituzione avviene gradualmente nel corso di tutto l'appalto

Permane il principio di **DECADENZA DALL'ANTICIPAZIONE**, con obbligo di restituzione, **IN CASO DI RITARDO sui tempi contrattuali di esecuzione**, ma si specifica che deve dipendere da **FATTI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE**

**Pagamenti: anticipazione a regime al 20% (art. 35 comma 18)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**POSITIVA**



Introduzione a regime dell'anticipazione **CONSENTE ALLE IMPRESE DI DISPORRE DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE A DARE AVVIO AL CANTIERE** e di **ONORARE PUNTUALMENTE I PROPRI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI FORNITORI**, ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**I contratti sotto soglia  
comunitaria**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Contratti sotto soglia UE (art. 36)**

### **PREVIGENTE NORMATIVA (artt. 121-125)**

- **Fino a 50 mila amministrazione diretta** (per lavori eseguiti con materiali e mezzi propri o acquistati/noleggiati)
- **Fino a 200 mila cottimo fiduciario** per **lavori di manutenzione e altri casi specifici** con
  - affidamento diretto del RUP fino a 40 mila –
  - invito a 5 soggetti tra 40 mila e 200 mila
- **Fino a 1 milione procedure ordinarie e possibilità procedura negoziata senza bando** con:
  - 5 soggetti fino a 500 mila
  - 10 soggetti tra 500 mila e 1 mln
- **Fino a 1,5 milioni per appalti di sola esecuzione** possibilità **procedura ristretta semplificata**

## **Contratti sotto soglia UE (art. 36)**

### **NUOVO CODICE**


**FERMA RESTANDO POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLE PROCEDURE ORDINARIE S.A. PROCEDONO:**

- **Fino a 40 mila AFFIDAMENTO DIRETTO**, adeguatamente motivato o per lavori di manutenzione
- **Tra 40 mila e 150 mila PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 5 SOGGETTI O AMMINISTRAZIONE DIRETTA** (con materiali e mezzi acquistati/noleggiati)
- **Tra 150 mila e 1 milione PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 10 SOGGETTI**
- **Sopra 1 milione PROCEDURE ORDINARIE**
- **SCOMPARSA LA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA**

## Contratti sotto soglia UE (art. 36)

### VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

LA NUOVA DISCIPLINA  
DESTA PERPLESSITÀ  
IN QUANTO NON  
SEMBRA PIENAMENTE  
IN LINEA CON LA  
LEGGE DELEGA



Nuovo codice **GENERALIZZA** **POSSIBILITÀ** **DI**  
**RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA**  
**BANDO, INVERTENDO DI FATTO IL RAPPORTO TRA**  
**REGOLA** (procedure ordinarie) **ED ECCEZIONE** (procedure  
negoziate).


Tale scelta **non appare pienamente in linea con legge**  
**delega che, per favorire trasparenza e lotta a**  
**corruzione, ha previsto la necessità di “INDIVIDUARE**  
**ESPRESSAMENTE I CASI NEI QUALI, IN VIA**  
**ECCEZIONALE,** è possibile **RICORRERE ALLA**  
**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO”** (art. 1, comma  
1, lettera q).

## Contratti sotto soglia UE (art. 36)

### LINEE GUIDA ANAC

Entro **90 giorni** ANAC deve adottare **LINEE GUIDA** per definire **DISCIPLINA DI DETTAGLIO** per

- supportare le S.A.
- migliorare qualità procedure, indagini di mercato, formazione e gestione elenchi di operatori economici




In attesa delle Linee Guida OPERA UNA **DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 216, comma 9)**, secondo cui

i **soggetti da invitare a presentare offerta** devono essere individuati :

- tramite **INDAGINI DI MERCATO** effettuate **CON AVVISO PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE PER ALMENO 15 GIORNI** e indicazione dei **REQUISITI MINIMI RICHIESTI**
- tramite **SELEZIONE DAI VIGENTI ELENCHI DI OPERATORI UTILIZZATI DALLE S.A.** se compatibili col codice

## Contratti sotto soglia UE (art. 36)


Inserita la **disciplina sulle  
OPERE DI  
URBANIZZAZIONE A  
SCOMPUTO** degli oneri  
concessori



- **CONFERMATA L'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DEL TITOLARE DEL PERMESSO A COSTRUIRE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA** funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica ( art. 16, comma 2 bis, del T.U. Edilizia)
- **MODIFICATA LA DISCIPLINA SULLE OPERE SECONDARIE, PER LE QUALI SI PREVEDE LA NECESSITÀ DI SVOLGERE UNA PROCEDURA DI GARA ORDINARIA** in luogo di quella negoziata con 5 soggetti prevista in precedenza

*(Per le opere di urbanizzazione a scomputo sopra soglia la disciplina è sostanzialmente identica alla precedente (di cui art. 32, comma 1, lett. g) che viene inserita nell'articolo 1, comma 2, lettera e )*

**Contratti sotto soglia UE (art. 36)**




**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Qualificazione e  
aggregazione stazioni  
appaltanti**

**Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)**

**LE S.A. DEVONO ESSERE QUALIFICATE E SI RIDUCONO DI NUMERO**



Introdotta un **SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI e DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA GESTITO DALL'ANAC** e basato sull'accertamento quinquennale di requisiti (di base e premianti) afferenti la qualità, l'efficienza e la professionalizzazione delle amministrazioni.

**IL SISTEMA NON E' IMMEDIATAMENTE OPERATIVO**, perché **DEVONO ESSERE ADOTTATI ATTI ATTUATIVI**.

**IN VIA TRANSITORIA** i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti mediante **L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI**

**Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)**

LA qualificazione **ABILITA** le stazioni appaltanti **ALLA GESTIONE DI DIVERSE CLASSI DI IMPORTO DI APPALTI**

**SOTTO 150 MILA EURO POSSONO OPERARE AUTONOMAMENTE TUTTE S.A.**

**SOPRA 150 MILA EURO POSSONO OPERARE AUTONOMAMENTE SOLO S.A. QUALIFICATE. TUTTE LE ALTRE DOVRANNO RIVOLGERSI A UNA CENTRALE DI COMMITTENZA** ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica

**INOLTRE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRA 150 MILA EURO E 1 MLN DI EURO BISOGNERA' COMUNQUE UTILIZZARE STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE, e solo in caso di indisponibilità procedure ordinarie**

**I COMUNI NON CAPOLUGO DI PROVINCIA DOVRANNO RICORRERE ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA OPPURE AGGREGARSI O CONSORZIARSI IN CENTRALI DI COMMITTENZA (NORMA SOSPESA )**

**- Con decreto del PCM, entro 6 mesi, individuati criteri e modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluoghi di provincia**

# OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (ART. 45)

- L'articolo 45 indica i soggetti rientranti nella definizione di OE ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, **riprendendo l'elencazione contenuta nell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006** (rubricato "Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici").
- Le SA (cfr. artt. 19, dir. 24, 37, dir. 25, e 26, dir. n. 23) possono:
  - imporre ai raggruppamenti di operatori economici (**ROE o RTOE**) di **assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto**, se necessaria per la buona esecuzione dello stesso (co. 3);
  - imporre alle persone giuridiche di **indicare**, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione **che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni**, il nome e le **qualifiche professionali delle persone incaricate** di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto (co. 4).
  - richiedere ai **RTOE condizioni per l'esecuzione** (appalto o concessione) **diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti**, purché tali richieste siano proporzionate e **giustificate da ragioni oggettive** (comma 5).

# RTOE (ART. 48)

## SOSTITUZIONE MANDANTE/MANDATARIA

- Ai commi 17 e 18, sono incrementati i casi in cui è **possibile per la SA proseguire il rapporto di appalto con altro OE** che sia costituito mandatario/mandante, idoneamente qualificato; infatti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, è ora possibile anche per.
  - *liquidazione coatta amministrativa,*
  - *amministrazione controllata,*
  - *amministrazione straordinaria,*
  - *concordato preventivo*
  - *procedura di insolvenza concorsuale o*
  - *liquidazione.*
- E' ammesso il **recesso di una o più imprese raggruppate** esclusivamente per **esigenze organizzative del raggruppamento** e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo **non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara** (co. 19).

# RETI

## (ART. 48, COMMA 14)

- Le imprese aderenti al contratto di rete (vantaggi per il distacco della mano d'opera) possono applicare le disposizioni concernenti:
  - RTOE, in quanto compatibili,
  - **consorzi stabili**, nel caso in cui tutti componenti di tale contratto abbiano tutti i requisiti ai fini della qualificazione SOA (co. 14).
- Tuttavia con l'abrogazione del previgente Codice è venuta meno la disciplina codicistica dell'art. 36 del D.lgs. 163/2006 e i consorzi stabili non hanno più un sistema di qualificazione.

# REGIME TRANSITORIO (216, COMMA 15)

- *Vigenza - ancorché transitoria – dell'articolo 12 del d.l. 47/2014, convertito nella legge 80/2014, che, al comma 9, disciplinavano la **qualificazione dei raggruppamenti** e, in particolare, le modalità di calcolo delle soglie del 40% e del 10% e il rispetto della qualificazione in fase di esecuzione, in difformità a quanto previsto dall'art. 92, co. 2 del Regolamento.*
- *Rimane, quindi, anche in via transitoria la possibilità di variare le quote di esecuzione o partecipazione.*

# SUDDIVISIONE IN LOTTI (ART. 51)

*Al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in*

**1) Lotti funzionali** : *quando la progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;*

**2) Lotti prestazionali** : *in conformità alle categorie o specializzazioni dell'appalto*

- *Obbligo di motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ;*
- *Obbligo di suddivisione in lotti adeguati a garantire effettiva possibilità di partecipazione delle MPMI;*
- *Divieto di suddivisione al fine di eludere l'applicazione del codice;*
- *Stazioni appaltanti possono limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente*

*( vedi considerando 78 Direttiva 2014/24/EU : suddivisione su base quantitativa e qualitativa, a scelta della stazione appaltante)*

## DEFINIZIONE DI «MPMI»

- *Art. 3 del Codice ( Raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003):*
- **Micro** : *meno di 10 occupati e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro;*
- **Piccole**: *meno di 50 occupati e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;*
- **Medie** : *meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro.*

**Tipologie contratti e  
appalto integrato**

# LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

- Per appalti e concessioni di lavori, l'art. 23 prevede 3 livelli di progettazione:
  1. **progetto di fattibilità tecnica ed economica,**
  2. **progetto definitivo;**
  3. **progetto esecutivo.**
- su cui si osserva che
  - la nuova denominazione del primo livello di progettazione **sostituisce la progettazione preliminare,**
  - la progettazione **definitiva ed esecutiva** devono essere svolte preferibilmente dal **medesimo soggetto** (comma 12),
  - il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito **piano di manutenzione dell'opera** e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, secondo quanto previsto dalla legge delega (co. 8)

NB: Nelle more dell'adozione del decreto esplicativo del MIT esplicativo che non ha termine (comma 3) si applica il D.P.R. 207/2010.

## *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

### **Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)**

#### **PREVIGENTE NORMATIVA**

L'articolo 53 prevedeva **3 tipologie di appalto:**

- **SOLA ESECUZIONE**
- **PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA PA** (cd. Appalto integrato classico)
- **PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE IN GARA DEL PROGETTO DEFINITIVO** (cd. Appalto Integrato complesso)

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)**

### **NUOVO CODICE**

**Gli appalti di lavori vanno affidati PONENDO A BASE DI GARA IL PROGETTO ESECUTIVO**, il cui contenuto deve garantire la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e costi previsti

**E' VIETATO AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, AD ESCLUSIONE** dei casi di

- **AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE**
- **FINANZA DI PROGETTO**
- **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**
- **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**
- **CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ**


POSSIBILE APPALTO INTEGRATO PER I SETTORI SPECIALI ? – vedi art. 114 – non richiama art. 59 tra le norme che si applicano a tali settori

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)**

### **VALUTAZIONE ASSOCIATIVA**

**LA DISCIPLINA PERPLESSITÀ** **NUOVA DESTA** **IN**  
QUANTO **NON** SEMBRA **PIENAMENTE** **IN**  
**LINEA CON LA LEGGE**  
**DELEGA**



**LA DELEGA NON PREVEDE DIVIETO ASSOLUTO DI APPALTO INTEGRATO**

**ABOLISCE SOLO L'APPALTO INTEGRATO SU PROGETTO PRELIMINARE E LIMITA RADICALMENTE QUELLO SU PROGETTO DEFINITIVO**, da utilizzarsi tenendo conto del contenuto innovativo e tecnologico delle opere in rapporto al valore complessivo opere

**PREVEDE DI NORMA LA MESSA A GARA DEL PROGETTO ESECUTIVO** (lett. oo).


**ASSENZA PERIODO TRANSITORIO PUÒ CREARE, NEL BREVE PERIODO, PROBLEMI DI RALLENTAMENTO NELLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1)**

### **VALUTAZIONE ASSOCIATIVA**

**LA NUOVA  
DISCIPLINA DESTA  
PERPLESSITA' PER  
INCOERENZA CON  
ART. 28, COMMA 13.**



**Il DIVIETO NON APPARE COERENTE CON LA PREVISIONE DELL'ARTICOLO 28, COMMA 13 che, in tema di contratti misti, sembra parlare di appalti progettazione ed esecuzione laddove dice che "le S.A. possono ricorrere ai contratti misti solo nei casi in cui elemento tecnologico ed innovativo opere sia nettamente prevalente rispetto importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo".**

La norma sembra ricalcare le parole del criterio di delega sull'appalto integrato, tralasciando però l'avverbio di norma rispetto alla indicazione di mettere a gara il progetto esecutivo.

# PROCEDURE DI GARA

- **PROCEDURA APERTA (ART. 60);**
- **PROCEDURA RISTRETTA (ART. 61);**
- **PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (EX CON BANDO) (ART. 62);**
- **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. 63);**
- **DIALOGO COMPETITIVO ( ART. 64);**
- **PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (ART. 65);**

# PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

- L'art. 62 disciplina la nuova procedura competitiva con negoziazione, (cfr. art. 29 dir. 2014/24/UE) in cui qualsiasi OE può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente:
  - a) **oggetto dell'appalto,**
  - b) **descrizione delle esigenze della SA** e le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare
  - c) **criteri per l'aggiudicazione dell'appalto,**
  - d) **requisiti minimi degli offerenti.**
- Oltre all'ipotesi di **offerte tutte irregolari o inammissibili**, già nella precedente "negoziata con bando", la procedura è utilizzata ad es..
  - a) appalti che implicino **progettazione** o **soluzioni innovative,**
  - b) **impossibilità di preventiva impostazione** dei progetti,
  - c) **assenza di soluzioni immediatamente disponibili.**
- Nella c.d. fase di negoziazione può prevedere fasi successive per la riduzione del numero di offerte da negoziare.

# DIALOGO COMPETITIVO

- L'art. 64 disciplina il **dialogo competitivo**, recependo l'articolo 30 della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 48 della direttiva 2014/25/UE, e **superando l'articolo 58 del d.lgs. 163/2006**.
- Il nuovo dialogo competitivo **non più limitata**, come in passato, ai casi di **appalti particolarmente complessi**, ma è una procedura di affidamento nella quale la SA
  1. avvia un **dialogo con i candidati ammessi**,
  2. al fine di elaborare **una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità** e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte,
  3. **qualsiasi OE può chiedere di partecipare a tale procedura**, fornendo le informazioni richieste dalla SA.

## **PARTENARIATO PE L'INNOVAZIONE ( ART. 65)**

*Quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano*

*non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato,*

*a condizione che le forniture, servizi e lavori che ne risultano corrispondano ai costi massimi concordati tra la stazione appaltante e i partecipanti .*

*È strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e innovazione, anche con più operatori*

## «EX FORCELLA» ( ART. 91)

*In caso di procedura ristretta e competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione,*

*le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura*

*quando lo richiede la difficoltà o la complessità dell'opera,*

*indicando i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare, nonché il numero minimo e massimo dei soggetti che intendono invitare*


*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Commissione  
giudicatrice**

# Nuovo Codice dei contratti Pubblici

## Commissari di gara: Albo nazionale presso l'ANAC e sorteggio (artt. 77-78)



**LA NORMA E' SOSPESA PERCHE' DOVRA' ESSERE ADOTTATO UN ANAC DA ADOTTARE ENTRO 120 GIORNI** DEFINIRA' CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO


**In via transitoria la nomina commissari continua ad essere effettuata da organo competente S.A. secondo le regole di competenza e trasparenza individuate da ciascuna S.A. (art. 216, comma 12)**

## *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

### **Commissari di gara: Albo nazionale presso l'ANAC e sorteggio (artt. 77-78)**

#### **VALUTAZIONE ASSOCIATIVA**

**LA PREVISIONE DI  
DEROGHE DESTA  
PERPLESSITÀ IN QUANTO  
NON SEMBRA PIENAMENTE  
IN LINEA CON LA LEGGE  
DELEGA**



**ISTITUZIONE ALBO COMMISSARI PRESSO ANAC E PRINCIPIO SORTEGGIO PUBBLICO PIENAMENTE CONDIVISIBILI** in quanto a tutela trasparenza e imparzialità giudizio, nell'ambito di un criterio in cui è molto ampia la discrezionalità amministrativa.

**LE DEROGHE INVECE NON APPAIONO GIUSTIFICATE** e non sembrano in linea con la legge delega che non prevede eccezioni in ragione della natura delle procedure o dell'importo dell'appalto

**IL PERIODO TRANSITORIO APPARE ECCESSIVAMENTE LUNGO** e rischia di vanificare il principio a fronte di un allargamento dell'OEPV

# **Motivi di esclusione**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Motivi di esclusione (art. 80)**

### **PREVIGENTE NORMATIVA (art. 38)**

- 1) procedure concorsuali (tranne concordato preventivo con continuità aziendale)**
- 2) procedimenti per applicazione misure prevenzione antimafia**
- 3) sentenze condanna passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale**
- 4) violazione divieto intestazione fiduciaria**
- 5) gravi infrazioni debitamente accertate in materia sicurezza e lavoro**
- 6) grave negligenza o grave errore professionale nei confronti medesima s.a.**
- 7) gravi violazioni definitivamente accertate in materia tasse e imposte e contributi**
- 8) false dichiarazioni sui requisiti in gara o in sede SOA**
- 9) mancata presentazione certificazione disabili**
- 10) sanzioni accessorie che comportano divieto contrarre con P.A.**
- 11) mancata denuncia tentativi estorsione**
- 12) mancata dichiarazione su situazioni di controllo o collegamento**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Motivi di esclusione (art. 80)**

### **NUOVO CODICE: INNOVAZIONI GENERALI**

**INTRODUCE ELENCO SPECIFICO REATI PER CONDANNE PENALI DEFINITIVE** (reati contro P.A., terrorismo, sfruttamento lavoro minorile, ecc..) e **RIFERIMENTO A OGNI ALTRO DELITTO CHE COMPORTI COME PENA ACCESSORIA INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON PA**

**ALLARGA ELENCO DEI SOGGETTI DA VERIFICARE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI** in quanto, oltre a direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci, amministratori con poteri di rappresentanza, cessati dalla carica l'anno antecedente bando, ci sono **I SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI DIREZIONE O CONTROLLO .**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Motivi di esclusione (art. 80)**

### **NUOVO CODICE: LE IMPRESE FALLITE**

**CONFERMATE LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE, con INNOVAZIONE per le IMPRESE FALLITE non più escluse a priori dalle gare**

**IL CURATORE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA O AMMESSO AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE PUÒ, SU AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, SENTITA L'ANAC, PARTECIPARE A NUOVE PROCEDURE DI GARA OVVERO ESSERE AFFIDATARIO DI SUBAPPALTI OVVERO CONTINUARE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI GIÀ STIPULATI.**

Tuttavia, **ANAC, SE L'IMPRESA NON È IN REGOLA CON I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI O RETRIBUZIONI O NON HA I REQUISITI AGGIUNTIVI** - definiti da Linee guida ANAC - **PUÒ SUBORDINARE LA PARTECIPAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'IMPRESA AUSILIARIA, CHE FACCIA DA GARANTE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE** (art. 110).

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Motivi di esclusione (art. 80)**

### **NUOVO CODICE: NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE**

**INTRODOTTA NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE** che consente a S.A. di **DIMOSTRARE CON MEZZI ADEGUATI** che soggetto si è reso **COLPEVOLE DI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI**, tali da **RENDERE DUBBIA INTEGRITÀ O AFFIDABILITÀ**, tra i quali

- **SIGNIFICATIVE CARENZE NELL'ESECUZIONE PRECEDENTE CONTRATTO** che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio o la condanna al risarcimento del danno.
- Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- Fornire informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare decisionali sull'esclusione, selezione o aggiudicazione

**LINEE GUIDA ANAC** (da adottare entro 90 giorni), **INDICHERANNO QUALI MEZZI CONSIDERARE ADEGUATI E QUALI CARENZE SIGNIFICATIVE**, al fine di garantire omogeneità applicativa delle S.A.


**ESCLUSIONE ANCHE SE RIFERITO AD UNO DEI SUBAPPALTATORI!!!!**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Motivi di esclusione(art. 80)**

### **VALUTAZIONE ASSOCIATIVA**

**LA NUOVA  
DISCIPLINA DESTA  
PERPLESSITÀ SU  
CARENZE ESECUTIVE  
IN UN PRECEDENTE  
CONTRATTO**



La previsione in tema di integrità e affidabilità professionale, che si riferisce sulle **CARENZE SIGNIFICATIVE NELL'ESECUZIONE DI UN REQUISITO SOSTANZIALE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO** non sembra in linea con il contenuto delle **DIRETTIVE COMUNITARIE** che qualificano le stesse non solo **COME SIGNIFICATIVE MA ANCHE PERSISTENTI**

C'è il rischio di un ampliamento della causa di esclusione rispetto alla previsione comunitaria, fino a determinare una grave violazione del principio di massima concorrenza.

# VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Operatore escluso se abbia commesso **violazioni gravi, definitivamente accertate**, ovvero contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al **pagamento delle imposte e tasse** o i **contributi previdenziali**. Costituiscono gravi violazioni solo quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse di importo superiore a **10.000 euro**.

Il comma non si applica se operatore abbia **ottemperato** ai suoi obblighi pagando o **impegnandosi in modo vincolante a pagare** le imposte o i contributi previdenziali dovuti (compresi eventuali interessi o multe), prima della scadenza del **termine per la presentazione della domanda** di ammissione alla gara (art. 80, co. 4).

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Motivi di esclusione (art. 80, commi 7 e 8)**

### **NUOVO CODICE: IL SELF CLEANING**

**INTRODOTTO ISTITUTO SELF CLEANING, che CONSENTE DI EVITARE L'ESCLUSIONE DALLA GARA**

- in caso di **CONDANNA CON SENTENZA DEFINITIVA**, se sia stata inflitta una **PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 18 MESI** o riconosciuta **ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE**
- rispetto a tutte le **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**, se il soggetto possa dimostrare di aver **RISARCITO I DANNI CAUSATI DAL REATO O DALL'ILLECITO E AVER ADOTTATO PROVVEDIMENTI CONCRETI** (tecnici, organizzativi e relativi al personale) **IDONEI A PREVENIRE ULTERIORI REATI O ILLECITI**, sempre che la S.A. ritenga le misure sufficienti
- Nel caso in cui stazione appaltante ritiene che le misure adottate non siano sufficienti, deve essere data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.
- La stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa degli atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in uno dei motivi di esclusione.

**I MOTIVI DI ESCLUSIONE OPERANO ANCHE SE RIFERITI AL SUBAPPALTATORE (tranne, comma 4?)**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*


## **Motivi di esclusione(art. 80)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**POSITIVA SU**

**SELF CLEANING**

**PERPLESSITÀ SU  
RIFERIMENTO AL  
SUBAPPALTATORE**



**PERPLESSITÀ INTERPRETATIVE  
SULLA RILEVANZA CAUSE DI  
ESCLUSIONE ANCHE IN  
RIFERIMENTO AI  
SUBAPPALTATORI, che potrebbe  
avere effetti anche in capo al  
concorrente**

*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Soccorso istruttorio**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)**

### **PREVIGENTE NORMATIVA**

Qualunque **IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE OBBLIGAVA** al pagamento **SANZIONE PECUNIARIA** fino al **MASSIMO DI 50 MILA EURO**

**VERSAMENTO** era **GARANTITO DA CAUZIONE PROVVISORIA**

Pagamento **RICHIESTO ANCHE IN CASO MANCATA REGOLARIZZAZIONE**

**MANCAVA ELENCAZIONE IRREGOLARITÀ NON SANABILI**



**MOLTI PROBLEMI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI**

**(vedi determina 1/2015 ANAC)**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)**

### **NUOVO CODICE**

**PERMANE SANZIONE MA SI ALLEGGERISCE E SONO INTRODOTTI ALCUNI CHIARIMENTI**



**INCOMPLETEZZA E OGNI ALTRA IRREGOLARITÀ' ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DEL DGUE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE AFFERENTI L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA OBBLIGA a pagamento SANZIONE fino al MASSIMO DI 5 MILA EURO**

**PAGAMENTO DOVUTO SOLO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE**

**IL PAGAMENTO NON E' PIU' GARANTITO DA CAUZIONE (QUINDI SEMPRE IN CASH)**

**INDIVIDUATE LE IRREGOLARITA' ESSENZIALI NON SANABILI come QUELLE CHE NON CONSENTONO INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE O DEL SOGGETTO RESPONSABILE**


**IRREGOLARITA' NON ESSENZIALI VANNO REGOLARIZZATE SU RICHIESTA S.A. SENZA SANZIONE**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**NEGATIVA. LA NORMATIVA  
APPARE INCOERENTE CON  
LA LEGGE DELEGA**



**IL MANTENIMENTO DELLA SANZIONE  
NON APPARE IN LINEA CON LA  
LEGGE DELEGA che, in ossequio alla  
normativa comunitaria, HA SANCITO il  
principio della PIENA POSSIBILITÀ DI  
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE NON  
ONEROSA DI QUALSIASI ELEMENTO  
DI NATURA FORMALE DELLA  
DOMANDA, purché non attenga agli  
elementi oggetto di valutazione dell'offerta  
(art. 1, comma 1, lett. z)**

## *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

### **I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Qualificazione**

# CRITERI DI SELEZIONE

- L'art. 83 presenta un **contenuto piuttosto eterogeneo**, comprendendo al suo interno la disciplina di diversi profili della procedura.
- Per quanto riguarda i lavori, il comma 2 prevede specifiche **linee guida dell'ANAC - da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore del Codice**, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari - a disciplinare nel dettaglio il sistema di qualificazione, regolando anche i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti del concorrente e la relativa documentazione richiesta a comprova degli stessi (co. 2).
- Le suddette linee guida **devono favorire l'accesso** al mercato da parte **delle microimprese e delle piccole e medie imprese**.
- Fino all'entrata in vigore di tali linee guida, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla qualificazione di cui alla Parte II, titolo III e relativi allegati del d.p.r. n. 207/201

# SISTEMA DI PREMIALITÀ E PENALITÀ

- E' istituito presso l'ANAC un **sistema di rating di impresa e delle relative premialità-penalità**, per il quale l'ANAC rilascia apposita certificazione.
- Il suddetto sistema esprimerà, di fatto, **il curriculum e la storia di ogni impresa**, i suoi **precedenti lavori**, gli **eventuali ritardi**, i **contenziosi**, il rispetto dei **costi**, le irregolarità nei **pagamenti dei contributi previdenziali** (con riferimento ai tre anni precedenti).
- Il sistema tiene conto altresì del **rating di legalità**, rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Antitrust e delle di misure sanzionatorie nei casi di omessa denuncia delle richieste estorsive e corruttive.
- Per i lavori, il possesso del rating rilasciato dall'ANAC viene **attestato dalla SOA** (art. 84, comma 4, lett. d)
- L'Anac entro tre mesi regola il sistema con apposite linee guida.

# SISTEMA SOA

- E' mantenuto un **sistema unico di qualificazione SOA** (società organismi di attestazione) per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro (comma 1) che attesta il possesso dei **requisiti speciali di qualificazione** di cui all'art. 83, secondo un'articolazione per tipologie e importo per 5 anni, con verifica entro il terzo anno (commi 5 e 11).
- Rilevante elemento di novità è contenuto nella lettera "d" del comma 4, che aggiunge il **rating d'impresa** (art. 83, comma 10), certificato dall'ANAC, ai requisiti di carattere generale (lett. "a", così come indicati dall'art. 80 del presente Codice), ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (lett. "b", indicati all'art. 83) nonché quello del possesso della certificazione di qualità (lett. "c") già oggetto di attestazione da parte della SOA.
- Le SOA devono effettuare **controlli di natura non meramente documentale** sui requisiti di qualificazione.

# LAVORI SOPRA I 20 MILIONI

- Nello decreto è stata prevista una qualificazione rafforzata e facoltativa per le SA, che possono richiedere in aggiunta alla SOA:
  - **parametri economici**, certificati da società di revisione, che indichino in modo inequivocabile l'**esposizione finanziaria** dell'impresa al momento della gara; in alternativa, può essere richiesta al concorrente la dimostrazione, nel **triennio antecedente**, di una **cifra in lavori pari a 2 volte l'importo posto a base di gara**;
  - **lavori analoghi, per entità e tipologia**, a quelli compresi nella categoria individuata come prevalente, laddove di **importo superiore a 100 milioni di euro**.
- Anche per questo sistema di qualificazione, concernente gli appalti di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, *per* l'applicazione di tale disposizione, sembrano necessarie linee guida ANAC

# LAVORI SUBAPPALTATI

- All'art. 105, comma 22, è precisato che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la qualificazione all'appaltatore **“scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto”**.
- Nel nuovo Codice, viene quindi negato il cd. **“premio di coordinamento”** che, ai sensi di tutta la previgente disciplina, spettava all'appaltatore (cfr. in ultimo art. 84 del D.P.R. 207/2010).
- E' negativa la previsione che, ai fini qualificatori, non riconosce più il premio di coordinamento all'appaltatore sulle opere subappaltate.

# TEST STRESS SULLE SOA

- **RICOGNIZIONE STRAORDINARIA** sul possesso dei requisiti di esercizio dell'attività di qualificazione, che l'ANAC dovrà effettuare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Codice, da relazionare al Governo e al Parlamento (comma 3);
- **DECRETO DEL MIT SU MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE**, anche alternative rispetto alla SOA , su proposta ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, entro un anno (co. 3);
- **OBBLIGO DELLE STAZIONI APPALTANTI DI EFFETTUARE CONTROLLI**, almeno a campione, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'attestazione entro 10 giorni (comma 5);
- **PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ANAC DEI CONTROLLI A CAMPIONE** effettuati annualmente sulle attestazioni rilasciate dalla singola SOA (comma 8).
- **SISTEMA SANZIONATORIO POSTO** nel caso in cui le SOA non osservino le disposizioni contenute nelle linee guida (comma 9).

# DGUE (ART. 85)

- L'articolo introduce il documento di gara unico europeo (DGUE), il quale consiste in un'**autodichiarazione valevole come prova documentale** preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa una serie di condizioni (la norma richiama in particolare l'assenza di motivi di esclusione e il soddisfacimento dei criteri di selezione-qualificazione) e con cui sono rese le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante.
- Il DGUE è fornito **esclusivamente in forma elettronica a decorrere dal 18 aprile 2018**, ed è redatto in conformità al **modello di formulario adottato con Regolamento della Commissione Europea n. 7 /2016**.
- Inoltre, il DGUE consiste altresì in un'**autodichiarazione aggiornata in materia contributiva**. Infatti, la lett. a) dello stesso comma prevede che l'operatore economico non debba trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comprensivo, al comma 4, delle regolarità contributive.

# MEZZI DI PROVA

- L'art. 86 prevede la possibilità per le SA di **acquisire mezzi di prova circa i motivi di esclusione** (ex art. 80), in capo agli OE e possono esigere, come mezzo di prova attestante il possesso del requisito di **REGOLARITÀ FISCALE** richiesto dall'art. 80 *“apposita certificazione rilasciata dall'Amministrazione fiscale competente”*.
  - *(Il Consiglio di Stato ha criticato tale disposizione, laddove “esigendo un'apposita certificazione dell'amministrazione fiscale, aggrava gli oneri documentali” posti a carico degli OE, i quali devono preventivamente ottenere dall'Amministrazione finanziaria la documentazione attestante la regolarità tributaria)*
- Si prevede la possibilità di verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 (regolarità contributiva) tramite il **DURC**.
  - *(Nella disposizione è assente l'acquisizione d'ufficio ormai prevista per legge, del Durc on Line – che non permette di verificare la veridicità dell'autodichiarazione resa dall'OE - e il richiamo alle Casse Edili tra gli istituti deputati al rilascio).*

*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Avvalimento**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Avvalimento (art. 89)**

### **NUOVO CODICE**

**CONFERMATO AVVALIMENTO IN GARA, con DISCIPLINA PIÙ STRINGENTE, in ossequio a legge delega e Introdotte MODIFICHE FRUTTO EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

**Confermata responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto**

**SCOMPARE L'AVVALIMENTO STABILE (in sede SOA) previsto all'art. 50 del previgente codice**

**INTRODOTTA VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE con cui S.A. deve ACCERTARE EFFETTIVO POSSESSO REQUISITI E RISORSE OGGETTO AVVALIMENTO E LORO EFFETTIVO IMPIEGO, con vigilanza ANAC.**

**Ammesso AVVALIMENTO PLURIMO e POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DI SOGGETTI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO**

**VIETATO AVVALIMENTO A CASCATA**

**VIETATO AVVALIMENTO PER OPERE "SUPERSPECIALIZZATE" CON INCIDENZA SUPERIORE AL 10% DELL'APPALTO (da individuarsi con DM MIT entro 90 giorni. In via transitoria si applica il precedente elenco di cui a DL 47/2014) – comma 11 –**

**Inammissibilità dell'avvalimento del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**

# AVVALIMENTO

- Gli OE possono fare affidamento sulle capacità - **titoli di studio e professionali**, o delle esperienze professionali - di altri soggetti solo se questi ultimi **eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste** (art. 89, co. 1).
- La SA **può imporre all'OE di sostituire l'ausiliaria** a causa di un pertinente **criterio di selezione** o un **motivo di esclusione**.
- Il bando di gara può indicare i casi di sostituzione per motivi tecnici l'ausiliaria, cioè anche per motivi non obbligatori di esclusione.
- La SA deve eseguire le **verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti** e delle **risorse oggetto dell'avvalimento** da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo **impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto**. Al contempo, la stessa SA è tenuta a portare all'attenzione dell'ausiliaria le stesse comunicazioni del concorrente (co. 9, nonché art. 52).

# AVVALIMENTO

- Le SA possono, inoltre, stabilire nei documenti di gara, che taluni **compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente**, escludendo, quindi, la possibilità di avvalimento (comma 4).
- **Non è ammesso l'avvalimento** per opere di **rilevante complessità tecnica** il cui **valore superi il 10% dell'appalto**, da individuarsi con decreto del MIT, da adottarsi entro 90gg dalla data di entrata in vigore del Codice (co. 11). Ciò determina la **necessità di ricorrere** in tali casi **ad un'ATI** (obbligatoria), se si considera altresì il limite di subappalto del 30% per le SIOS (art. 105, co. 5).
- Parimenti, non può essere oggetto di avvalimento **l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali** di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (co. 10).
- Ammissibilità dell'**avvalimento plurimo e frazionato** anche per la SOA (co. 6 e. Corte di giustizia europea, sentenza 10 ottobre 2013, nella causa C-94/2012).

*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**I criteri di  
aggiudicazione**

## *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

### **Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)**

#### **PREVIGENTE NORMATIVA**

**MAX RIBASSO E OEPV SONO CRITERI EQUIVALENTE** e scelta è rimessa a discrezionalità S.A. in base a caratteristiche appalto

**FACOLTÀ DI APPLICARE MAX RIBASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE**, cioè con ribasso pari o superiore a soglia anomalia

- **fino a 1 mln, a regime**
- **fino a soglia UE, in via transitoria fino al 31 luglio 2016**

Esclusione automatica non esercitabile se offerte ammesse sono inferiori a 10

# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (ART. 95)

- L'individuazione dell' OEPV viene fatta sulla base
- del miglior **rapporto qualità/prezzo**
- o sulla base dell'**elemento prezzo o del costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il **costo del ciclo di vita\*** (*cfr.* art. 96).

L'elemento relativo al costo può assumere la forma **di un prezzo o costo fisso** sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi ( comma 7)

# OEKV E MASSIMO RIBASSO

- Vengono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo):
  - i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, i servizi ad alta intensità di manodopera;
  - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro (art. 95, co.3).
- E' consentito il criterio del minor prezzo (previa motivazione) :
  - lavori di importo  $\leq 1.000.000$  di euro, garantiti dall'obbligo di gara progetto esecutivo;
  - servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - servizi e forniture sotto soglia, caratterizzati da elevata ripetitività, se non con contenuto tecnologico o con carattere innovativo (art. 95, co. 4 e 5).

# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE

- L'**articolo 95**, co. 6, dispone che i documenti di gara devono contenere i **criteri** di aggiudicazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e valutata sulla base di **criteri oggettivi**, come **aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali**, connessi all'oggetto dell'appalto. Rispetto al **previgente art. 83**:
  - **SCOMPAIONO**
    - il **prezzo**,
    - la **redditività**,
    - l'impegno in materia di **pezzi di ricambio**,
    - la **sicurezza di approvvigionamento** e
    - l'origine produttiva e,
    - in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

# NUOVI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PREMIALI


- **SONO INTRODOTTI**
  - la **qualità**, es, alla accessibilità per i disabili o al rating di qualità e l'OHSAS che identifica uno standard internazionale di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
  - la **compensazione delle emissioni** di gas associate alle attività dell'azienda nel ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
  - **organizzazione, qualifiche e 'esperienza** del personale utilizzato,
  - **condizioni di consegna o di esecuzione e servizio post vendita.**
- **CRITERI PREMIALI OFFERTA** che, compatibilmente con il diritto dell'UE, le SA ex art. 95, co. 13, indicano nel bando di gara:
  - *rating di legalità dell'offerente (censurato come criterio selettivo dal Consiglio di Stato, perché attiene alla sfera soggettiva ),*
  - *favore delle micro, piccole e medie imprese,*
  - *giovani professionisti e imprese di nuova costituzione,*
  - *impatto sulla salute e sull'ambiente;*

# Nuovo Codice dei contratti Pubblici

## Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**NEGATIVA SU  
LIMITAZIONE MAX  
RIBASSO**



Obbligo OEPV sopra 1 mln espone S.A. **AGGRAVIO PROCEDIMENTALE LEGATO ALLA COMPLESSITÀ CRITERIO** e obbligo di svolgere sempre verifica congruità offerte

**ELIMINAZIONE MAX RIBASSO SOPRA 1 MLN CONTRARIO A DIRETTIVE** che prevedono solo possibilità di limitarlo a specifiche tipologie appalti o a determinate PA, non a determinati importi

limitazione MAX RIBASSO a 1 mln non appare in linea con **esigenze semplificazione procedure richieste dalla legge delega** per appalti sotto soglia

**FAVOR PER OEPV INCOERENTE CON NUOVA REGOLA DELL'APPALTO SU PROGETTO ESECUTIVO** che non lascia spazio all'apporto progettuale impresa in gara, in chiave migliorativa. Ciò potrebbe dare spazio ad un'applicazione distorte , incentivando quelle prassi illegittime, volte a richiedere lavorazione aggiuntive anziché soluzioni migliorative.

**PREOCCUPAZIONE** per allargamento OEPV accompagnato da **AMPIE DEROGHE A OBBLIGO NOMINA COMMISSARI ESTERNI**, oltre al fatto che, anche laddove previsto, l'operatività di tale obbligo è rinviata al momento in cui sarà attivato l'Albo.

## *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

### **Criteria di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**PARZIALMENTE  
NEGATIVA SU RATING  
LEGALITÀ**



**Il RATING DI LEGALITÀ**, di per sé strumento positivo, **ATTIENE A PROFILI DI MAGGIORE CONSONANZA DELL'IMPRESA**, frutto di una scelta facoltativa, rispetto a più elevati standard di legalità.


**OFFERTA TECNICA ANDREBBE VALUTATA IN BASE A CRITERI CHE ABBIANO UNA DIRETTA CONNESSIONE CON L'OGGETTO DELL'APPALTO E CHE SIANO IDONEI A MISURARNE IL VALORE**

## *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

### **Criteria di aggiudicazione e offerte anormalmente basse (artt. 95, 97)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**POSITIVA SU COSTI  
SICUREZZA AZIENDALI**



E' stato **MANTENUTO IL PRINCIPIO**, sancito dalla **giurisprudenza**, secondo cui **gli ONERI AZIENDALI VANNO INDICATI IN SEDE DI OFFERTA DALL'OPERATORE ECONOMICO**

Si precisa tuttavia che **COSTITUISCONO UN ELEMENTO LA CUI CONGRUITÀ VA VERIFICATA NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

Tale precisazione **DOVREBBE RISOLVERE IL PROBLEMA INTERPRETATIVO LEGATO ALLA RICHIESTA DI INDICAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE**

# ANOMALIA ED ESCLUSIONE (ART. 97)

- L'individuazione della soglia di anomalia prevede il **sorteggio in sede di gara di uno dei 5 metodi** di determinazione, in base a due ipotesi:
  - **prezzo più basso**, anche con **esclusione automatica (min. 10 offerte)** e
  - **OEKV** (identico contenuto al Codice previgente).
- Le offerte anormalmente basse (art. 97) sono sottoposte ad un **giudizio tecnico** sulla **congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità**, sulla base di **spiegazioni** sul prezzo o sui costi proposti dall'impresa che **non possono incidere sul rispetto degli obblighi**:
  - in **materia ambientale, sociale e del lavoro** (nuovo art. 30, co. 3);
  - sulla **disciplina del subappalto** (nuovo art. 105);
  - inerenti **gli oneri aziendali della sicurezza** (95, comma 9);
  - rispetto **trattamenti salariali minimi** (nessuna giust.zione);
  - oneri di cui al **piano di sicurezza e coordinamento** ossia i “costi della sicurezza” (nessuna giustificazione).

# METODI DI INDIVIDUAZIONE ANOMALIA (ART. 97)

- **Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:**
  - **con esclusione del 10% (taglio ali),**
    - arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, **incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi** percentuali che superano la predetta media (**PRIMO METODO**);
    - tenuto conto che se la **prima cifra dopo la virgola**, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è:
      - **pari ovvero uguale a zero** la media resta invariata;
      - **dispari**, la media viene decrementata in percentuale di un valore pari a tale cifra (**SECONDO METODO**);
  - incrementata del 20% (**TERZO METODO**);
  - decurtata del 20 % (**QUARTO METODO**);
- **Media aritmetica calcolata come nel primo metodo** moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione (**QUINTO METODO**);

*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

# **Il sistema delle garanzie**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Garanzie per la partecipazione e per l'esecuzione (artt. 93, 103, 104)**

### **PREVIGENTE NORMATIVA**

**GARANZIA PROVVISORIA** pari al 2% del prezzo di bando, con possibilità riduzioni in presenza di qualità e altre certificazioni ambientali (a garanzia mancata sottoscrizione contratto)

**GARANZIA DEFINITIVA** pari al 10% del prezzo contrattuale, con aumenti in funzione del ribasso, **possibilità riduzione in presenza di qualità** e svincolo progressivo fino all'80% (a garanzia adempimento obbligazioni contrattuali e danni per mancato o inesatto adempimento)

**POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK** (per i danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi )

**POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE** per appalti sopra 10 mln (a copertura rischi gravi difetti costruttivi o rovina opera)

**PERFORMANCE BOND**, obbligatoria per appalti integrati sopra 75 mln e contraenti generali, facoltativa per appalti di sola esecuzione sopra 100 milioni (garantisce buon adempimento e il subentro in caso inadempimento)

# GARANZIA PROVVISORIA (ART. 93)

- Per la garanzia a corredo dell'offerta - ossia la “**garanzia provvisoria**” di cui all'art. 93 (ex art. 75 del 163/2006) – si disciplina:
  - **l'IMPORTO : 2% del prezzo indicato nel bando o nell'invito;**
    - *(salvo che la SA, previa motivazione, in base all'oggetto del contratto e al connesso grado di rischio, scelga di modificarla tra 1% e il 4 %).*
  - le **FORME** in cui può essere prestata (**cauzione o fideiussione**);
  - il **contenuto** e le **modalità** per la sua costituzione;
  - le disposizioni che disciplinano gli **effetti della garanzia**;
  - la **validità** della garanzia (di norma **180 giorni dall'offerta**);
  - le finalità cui è sottesa (**copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario**);
  - lo **svincolo** della garanzia, che avviene in modo **automatico al momento della sottoscrizione del contratto** medesimo.

# SCONTI NEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Sconto	Condizioni di applicazione	Cu- mulo
50%	<b>Certificazione del sistema di qualità</b> conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 <i>da, organismi accreditati, ai sensi UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 lavori</i>	SI
30%	Registrazione al <b>sistema comunitario di ecogestione e audit</b> (EMAS). ( <b>20%</b> per la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN <b>ISO 14001</b> )	SI
15%	Sviluppo di un <b>inventario di gas-serra</b> ai sensi della norma <b>UNI EN ISO 14064-1</b> o di un'impronta climatica ( <i>carbonfootprint</i> ) di prodotto ai sensi della norma UNI <b>ISO/TS 14067</b>	NO

# SCONTI NEI SERVIZI E FORNITURE

Sconto	Condizioni di applicazione	Cu- mulo
20%	Marchio di qualità ecologica dell'UE ( <b>Ecolabel UE</b> ) in relazione a beni o servizi che costituiscono almeno la metà del valore dei beni e servizi del contratto stesso	<b>SI</b>
30%	<b>Rating di legalità</b> o attestazione del c.d. <b>modello organizzativo 231</b> o di <b>certificazione social accountability 8000</b> , o di certificazione del sistema di gestione a <b>tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori</b> , o di certificazione <b>OHSAS 18001</b> , o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per l'offerta ( <b>Energy Service Company</b> )	<b>NO</b>

# GARANZIE PER L'ESECUZIONE (ART. 103)

- La **cd garanzia definitiva** (art. 103), ripropone il **previgente codice**, comprese le riduzioni in presenza di certificazione di qualità, in linea con quanto già previsto dalla legge sulla **Green Economy** (cfr. art. 93).
- Le **garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore** (art. 104), ex sistema della garanzia globale di esecuzione, riguardano:
  - gli affidamenti a **contraente generale** e
  - gli **appalti** di sola esecuzione di ammontare a base d'asta **>100 milioni di euro** (ove prevista dal bando o dall'avviso di gara),
    - *e sono le garanzie:*
  - **“di buon adempimento”**: 5% del contratto (senza addizionale per ribasso),
  - **“per la risoluzione”** o **“extra costi”** pari al 10% del contratto, comunque non superiore a 100 milioni di euro.

NB: Tutte le garanzie (artt. 93,103 e 104) prevedono la **rivalsa** verso il contraente e il diritto di regresso verso la SA o l'OE per l'eventuale indebito arricchimento e **possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti** senza vincolo di solidarietà (co. 10).

# GARANZIE PER L'ESECUZIONE (ART. 103)

- È facoltà dell'amministrazione, **in casi specifici**, non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da **operatorie economici di comprovata solidità** nonché per le forniture di beni che per loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati ...
- L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere **adeguatamente motivato** ed è subordinato ad un **miglioramento del prezzo di aggiudicazione**

*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Il subappalto**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Subappalto(art. 105)**

### **PREVIGENTE NORMATIVA: ASPETTI PRINCIPALI**

**SEMPRE AMMESSO con 2 limiti:**

- **30% categoria prevalente**
- **30% categorie "superspecializzate" di incidenza superiore al 15% APPALTO (obbligo ATI verticale)**

**PAGAMENTO DIRETTO O INDIRETTO A SCELTA S.A. NEL BANDO**

**POSSIBILITÀ** di concedere **PAGAMENTO DIRETTO, ANCHE IN DEROGA A BANDO**, in caso di **CRISI FINANZIARIA APPALTATORE (comprovata da reiterati ritardi pagamento) e PENDENZA CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

**RESPONSABILITA' SOLIDALE CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA APPALTATORE**

**DEFINIZIONE CONTRATTI SIMILARI** *«COSTITUISCONO COMUNQUE SUBAPPALTO LE FORNITURE CON POSA IN OPERA E I NOLI A CALDO DI IMPORTO SUPERIORE 2% APPALTO O 100 MILA EURO, CON INCIDENZA COSTO MANODOPERA SUPERIORE AL 50% SUBAPPALTO»*

# L'ISTITUTO DEL SUBAPPALTO

- Il **contratto** con il quale l'**appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni** oggetto dell'appalto (co. 1), è **depositato**, assieme i piani operativi di sicurezza (**POS**) redatti dai subappaltatori, **presso la SA** assieme alla **documentazione tecnica, amministrativa e grafica** derivata dagli atti del contratto affidato, **indica puntualmente** l'ambito operativo del subappalto in **termini prestazionali ed economici** (co. 7).
- L'appaltatore relativamente ai subappaltatori:
  - **dimostra l'assenza dei motivi di esclusione** (ex art. 80).
  - **trasmette altresì la certificazione** attestante il possesso da parte del subappaltatore dei **requisiti di qualificazione** (co.7).
  - **indica una terna di nominativi**, negli appalti di importo  $\geq$  **soglie comunitarie** e per i quali **non sia necessaria una particolare specializzazione** (co.6)

*NB: La SA può prevedere ulteriori casi di indicazione della terna sotto soglie comunitarie.*

# ATTIVITÀ CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO

- **Non** sono subappalto:
  - le **forniture senza prestazione di manodopera**, le **forniture con posa in opera** e i **noli a caldo** , se:
    - se singolarmente di importo < **2%** dell'importo delle prestazioni affidate o di importo < **100.000 euro ... e (?)**
    - qualora l'**incidenza del costo della manodopera** e del personale **non** sia > **50%** per cento dell'importo del contratto da affidare (art. 105, co. 2).
  - Nonché, non è subappalto.
  - l'affidamento di attività specifiche a **lavoratori autonomi**, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
  - la subfornitura a catalogo di **prodotti informatici**;
  - l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a **imprenditori agricoli** nei comuni classificati totalmente montani (art. 105, co. 3).

# LIMITI AL SUBAPPALTO IN GENERALE

- L'art. 105, co. 2, introduce un **limite percentuale al subappalto**, pari al **30% dell'importo complessivo del contratto**
- La facoltà deve essere **espressamente prevista nel bando di gara** anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto (comma 4).
- E' ripristinato il **divieto di subappalto oltre il 30% delle categorie cd. SIOS d'importo superiore al 10%** (con conseguente obbligo di ATI verticale), per le quali **non è ammesso neanche l'avvalimento** (comma 5).
- Permane il **limite del 20% al ribasso praticabile** al subappaltatore (comma 14), che comunque **non può incidere sui costi della sicurezza e della manodopera**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, perché devono esse corrisposti direttamente alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

# PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI

- Le SA possono corrispondere, ex art. 105, co. 13, direttamente al subappaltatore, al cottimista e al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto agli stessi eseguite:
  - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una **microimpresa o piccola impresa**;
  - b. in caso di **inadempimento** dell'appaltatore;
  - c. su **richiesta del subappaltatore** e se la natura del contratto lo consente.
- E' prevista l'**eliminazione della responsabilità solidale** retributiva e contributiva dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, nei soli casi di cui alle ipotesi a) e c).
  - *(Analoghe previsioni sono contenute anche nell'art. 174, co. 5, in nell'esecuzione di concessioni dove, peraltro, l'esclusione dalla responsabilità solidale, nelle ipotesi di pagamento diretto dei subappaltatori, opera anche nei casi di inadempienza dell'appaltatore).*

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Subappalto(art. 105)**

### **NUOVO CODICE: ELIMINA PREMIO DI COORDINAMENTO AI FINI QUALIFICATORI**


VIENE **ELIMINATO IL CD. "PREMIO DI COORDINAMENTO"** CHE CONSENTIVA ALL'APPALTATORE DI SFRUTTARE AI FINI QUALIFICATORI UNA QUOTA DEI LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO – ex 85 207/2010, tra il 30 e il 40 per cento - . INFATTI, LE S.A. **RILASCIANO ALL'APPALTATORE I CERTIFICATI NECESSARI PER LA QUALIFICAZIONE SCOMPUTANDO DALL'INTERO VALORE APPALTO IL VALORE E LA CATEGORIA DI QUANTO ESEGUITO IN SUBAPPALTO**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **SUBAPPALTO (art. 105)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**NEGATIVA SUI NUOVI  
LIMITI**



LA FACOLTA' DI PREVEDERE O MENO IL SUBAPPALTO IN BANDO E IL LIMITE DEL 30% COMPLESSIVO **APPAIONO ECCESSIVAMENTE STRINGENTI**

INOLTRE LA NORMA E' IMMEDIATAMENTE OPERATIVA E QUINDI **IMPATTA SENZA ALCUNA GRADUALITA' SULLA STRUTTURA AZIENDALE E ORGANIZZAZIONE IMPRESE**


MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO **LIMITE PER CATEGORIE "SUPERSPECIALIZZATE"** APPARE IN CONTRASTO CON LE **DIRETTIVE UE E DETERMINA FORTI RESTRIZIONI CONCORRENZA A FAVORE DI POCHI OPERATORI** (per i quali c'è anche divieto avvalimento)

# Nuovo Codice dei contratti Pubblici

## SUBAPPALTO (art. 105)

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**NEGATIVA                      SU  
OBBLIGO  
INDICAZIONE TERNA  
SUBAPPALTATORI IN  
GARA**



Tale obbligo, sia pure limitato a casi specifici, **PUO' COSTITUIRE UN ONERE PARTICOLARMENTE GRAVOSO** per il concorrente, soprattutto se si tratta di PMI, **CONSIDERATO IL NOTEVOLE LASSO DI TEMPO** che può intercorrere **TRA AGGIUDICAZIONE** appalto e **ESECUZIONE** dei lavori in **SUBAPPALTO**

**Obbligo INCOERENTE CON DIRETTIVA UE** che, in considerazione peculiarità settore dei lavori, **INSERISCE L'OBBLIGO** di indicare i nominativi dei subappaltatori **DOPO AGGIUDICAZIONE APPALTO E, AL PIÙ TARDI, ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 71, par. 5, dir. 2014/24/UE)**

# Nuovo Codice dei contratti Pubblici

## SUBAPPALTO (art. 105)

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**PERPLESSITÀ SUI  
CASI DI PAGAMENTO  
DIRETTO MPMI ma  
POSITIVA  
ELIMINAZIONE  
RESPONSABILITÀ  
SOLIDALE**

**PERPLESSITÀ SU  
ELIMINAZIONE  
PREMIO  
COORDINAMENTO**



**OBBLIGO PAGAMENTO DIRETTO, LADDOVE** impresa sia una **MPMI NON È IN LINEA CON LA LEGGE DELEGA**, che per questi casi prevede **l'espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto** (*comma 1, lettera rrr*)

**POSITIVA L'ELIMINAZIONE DELLA  
RESPONSABILITÀ SOLIDALE** per i casi pagamento diretto (fatto salvo il caso dell'inadempimento) che risponde ad un principio di equità e ragionevolezza.


**PERPLESSITÀ SU ELIMINAZIONE PREMIO  
COORDINAMENTO**, che nasceva dal riconoscimento del coordinamento generale e delle responsabilità complessive appaltatore

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **SUBAPPALTO (art. 105)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**PERPLESSITÀ SU  
NUOVA DEFINIZIONE  
IN NEGATIVO DEI  
CONTRATTI SIMILARI**



**La definizione dei CONTRATTI NON SIMILARI potrebbe essere FORIERA DI DISTORSIONI APPLICATIVE**

Se una fornitura con posa non è simile al subappalto a condizione che

- l'importo non superi le soglie 2% o 100 mila euro
- il costo della manodopera non abbia una incidenza superiore al 50%

**COSA SUCCEDA SE MANCA UNA DELLE DUE CONDIZIONI PER NON ESSERE CONSIDERATO CONTRATTO SIMILARE?**

**Il rischio è che in assenza di uno dei due requisiti per non essere contratto simile, S.A., a contrario, consideri sempre il subcontratto simile al subappalto.**

# SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE

## ART. 163

- In **circostanze di somma urgenza**, che non consentono alcuna indugio, il **RUP** o il **tecnico**, che si reca **per primo sul luogo**, può affidare ad uno o più operatori, previa indicazione dei motivi dello stato di urgenza, l'**immediata esecuzione dei lavori entro il limite dei 200.000 euro** o di quanto indispensabile per rimuovere lo **stato di pregiudizio** alla pubblica incolumità, in quest'ultimo caso per massimo 30 giorni (art 163).
- Corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con affidatario. In caso contrario, si utilizzano i prezziari di riferimento, **ridotti del 20 per cento**.
- Costituisce, circostanza di somma urgenza anche il verificarsi, ovvero la **ragionevole previsione di un imminente verificarsi**, degli eventi di cui all'art. 2, co. 1 della L. n. 225/1992, ossia le **situazioni fronteggiabili con interventi di protezione civile** (art. 163, co. 6). La somma urgenza non è ammessa per appalti sopra soglia.

*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

# **Il nuovo ruolo dell'ANAC**

# AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- Con il nuovo Codice, art. 213, l'ANAC acquisisce nuovi **POTERI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO**, preparando **linee guida** generali e di settore, oltre che **determinazioni, bandi e contratti tipo** o semplici atti di indirizzo, anche adottando **forme e metodi di consultazione**, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, (comma 2).
- **POTERI STRATEGICI DI CONTROLLO** sulle SA e sugli OE, come, ad esempio, per la **verifica delle varianti (art. 106)**, o del **rating di impresa** anche attraverso la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, con l'esclusione dell'**Avcpass**, che passa al Ministero delle Infrastrutture (e **resta operativa** sino a nuovo decreto ex art. 81) nonché sul **sistema di qualificazione** degli OE (comma 3, lettera f) e delle SA o centrali di committenza (comma 4);
- **POTERI GESTIONALI** riguardo la **Camera arbitrale per i contratti pubblici** (comma 11), l'**Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici**, l'**elenco** delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società **in house** nonché, nell'ambito dell'**Anagrafe unica delle stazioni appaltanti**, l'**elenco dei soggetti aggregatori** (comma 16).

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Il nuovo ruolo dell'ANAC (art. 211 e 213)**

**ANAC ACQUISISCE NUOVI POTERI** che si aggiungono a quelli ad essa già attribuiti dalla previgente normativa e diventa il **PRINCIPALE ORGANO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO** oltre che di **VIGILANZA E CONTROLLO**.

Può proporre al MIT l'adozione di **LINEE GUIDA GENERALI** per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme

Deve predisporre **LINEE GUIDA DI SETTORE**, oltre che **DETERMINAZIONI, BANDI E CONTRATTI TIPO**, e **ALTRI ATTI di REGOLAZIONE FLESSIBILE**, al fine di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, e favorire lo sviluppo delle migliori pratiche. Alle **LINEE GUIDA ANAC**, è attribuito il compito di regolamentare

**LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE (ENTRO 1 ANNO)**

**IL SISTEMA DI RATING REPUTAZIONALE DELLE IMPRESE, FUNZIONALE ALLA QUALIFICAZIONE (ENTRO 90 GIORNI)**

**LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI**

**GLI APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (ENTRO 90 GIORNI)**

**LA GESTIONE e L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI COMMISSARI (ENTRO 120 GIORNI)**

**VIENE RAFFORZATO IL POTERE DI PRECONTENZIOSO** con possibilità di emettere pareri vincolanti per le parti, se abbiano preventivamente acconsentito, e possibilità di invitare S.A a rimuovere vizi della procedura, con raccomandazioni vincolanti e sanzioni pecuniarie per il dirigente responsabile che non si adegui

# PARERI DI PRECONTENZIOSO DELL'ANAC

- L'art. 211 prevede la possibilità per l'ANAC di **pronunciarsi in sede consultiva, entro 30 giorni**, su questioni che possano insorgere nello svolgimento delle procedure di gara.
- La procedura si attiva previa richiesta di parte e le **vincola** al rispetto di quanto stabilito dall'ANAC, **laddove le stesse abbiano acconsentito, preventivamente, ad attenersi a quanto deciso** (attualmente tale potere dell'autorità è previsto dall'art. 6 del Codice degli appalti). In ogni caso è possibile impugnare il parere d'innanzi gli organi di giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo.
- Se l'Autorità accerta che la procedura è viziata, invita la SA ad agire **in autotutela** rimuovendo gli atti illegittimi **entro 60 giorni**.
- Se la SA non si adegua alle indicazioni dell'ANAC, **il dirigente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 25.000 euro**, e tale sanzione incide sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti (v. sopra, art. 36).

# CONTENZIOSO

- Il **Collegio consultivo tecnico** è uno dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, costruito con **l'accordo delle parti**, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, con la funzione di assistenza per la rapida **risoluzione delle dispute di ogni natura** nella successiva esecuzione (art. 207). La seguente proposta scritta di soluzione della controversia, ha **natura giuridica di transazione**, ove accettata dalle parti.
- La **Camera di Consiglio** presso il TAR decide sull'impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, all'esito della valutazione dei **requisiti di ammissione alla gara**. In caso di omessa **impugnazione entro 30 giorni**, è preclusa la facoltà di far valere l'illegittimità nei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale (artt. 204 del Codice e 120 del D.lgs. 104/2010 c.p.a.).
- L'**esperto esterno**, scelto da una lista di 5 soggetti proposti dalla Camera arbitrale, su richiesta dello stesso RUP o diretta quest'ultimo possono formulare una proposta di **'accordo bonario'** laddove non si tratti di **riserve su aspetti progettuali validati** (art. 205) e l'ammontare del contratto, per effetto delle riserve, possa **variare tra il 5% e il 15%** (cfr. 10% min. del dlgs.163/2006).

*Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**I punti chiave della riforma per il settore lavori**

**Ambito temporale di  
applicazione, regime  
transitorio e  
abrogazioni**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Ambito temporale di applicazione (artt. 216, comma 1)**

**NUOVO CODICE È IN VIGORE DAL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA e il VECCHIO E' IMMEDIATAMENTE ABROGATO**

**NUOVO CODICE SI APPLICA alle PROCEDURE E AI CONTRATTI PER I QUALI I BANDI O AVVISI SIANO STATI PUBBLICATI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE OVVERO, in caso di procedure senza bando, PER I QUALI GLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE SIANO STATI TRASMESSI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE.**

**EMESSO COMUNICATO CONGIUNTO ANAC/MIT IL 22 APRILE CHE RIBADISCE, poi con il Comunicato 3 MAGGIO 2016, l'ANAC ha chiarito che per i bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile continua ad operare il pregresso regime giuridico di cui al D.lgs. 163/2006.**

**VICEVERSA, LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 RIGUARDERANNO I BANDI E GLI AVVISI PUBBLICATI A DECORRERE DAL 20 APRILE 2016**

**3. GLI ATTI DI GARA ADOTTATI DALLE P.A. IN VIOLAZIONE REGOLE DEL PUNTO 1 DEVONO ESSERE RIFORMULATI IN CONFORMITA AL NUOVO ASSETTO**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Il regime transitorio (artt. 216 )**

Ci sono **NUMEROSE DISPOSIZIONI SOSPESE**, in attesa dell'adozione dei relativi atti attuativi, per le quali è prevista una **SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA**. Tra queste:

- in materia di **CONTRATTI SOTTO SOGLIA**, in attesa linee guida ANAC sulle modalità svolgimento indagini mercato, si procede con pubblicazione avvisi su profilo committente o selezione dagli elenchi delle S.A.
- in materia **ALBO COMMISSARI**, in attesa Atto ANAC, continua la scelta da parte dell'organo competente della S.A.
- in materia **QUALIFICAZIONE**, in attesa Linee Guida ANAC , continuano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento 207/2010 in materia di qualificazione SOA, qualificazione sotto 150 mila euro e qualificazione RTI e consorzi (artt.60-96)
- In materia di **CATEGORIE "SUPERSPECIALIZZATE"**, in attesa del DM MIT che ridefinisca elenco e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, si applica l'elenco di cui art. 12 DL 47/2014 conv. L. 80/2014
- in materia di **PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI**, in attesa DM MIT che stabilirà modalità pubblicazione telematiche, continua anche pubblicazione in Gazzetta con spese a carico aggiudicatario e fino al 31 dicembre 2016 anche la pubblicazione per estratto su 2 principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su 2 a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori.

# TRANSITORIO QUALIFICAZIONE

- La qualificazione delle imprese, nell'attesa che vengano adottate dall'ANAC le linee guida è in buona parte **disciplinata dal Regolamento per quanto compatibile con il nuovo Codice**
- Nella disciplina transitoria **non rimane in vigore** l'articolo 357 del Regolamento, compreso nella Parte VII, che consente, ad es., di:
  - utilizzare i **migliori cinque anni su dieci** per gli appalti di importo superiore a venti milioni,
  - mantenere un **direttore tecnico in deroga**, laddove già iscritto nell'albo nazionale dei costruttori, indipendentemente dal titolo professionale posseduto nonché
  - suddividere in percentuali specifiche della categoria **OG 11** e più in generale sulla **riemissione dei CEL**.
- Pur rimanendo in vigore il “**Manuale sulla qualificazione** per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” **manca una ricognizione delle norme “compatibili” con il nuovo Codice**.

# ULTRAVIGENZA DEL REGOLAMENTO

- Le **disposizioni del previgente Regolamento**, D.P.R. 207/2010, sono **abrogate** in base ad una suddivisione temporale:
  - 1) con effetto **data di adozione degli atti attuativi del nuovo Codice**, i quali operano, al fine di favorire la massima trasparenza e chiarezza, una ricognizione delle disposizioni del Regolamento da esse sostituite;
  - 2) **dalla data di entrata in vigore** del presente Codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.
- Considerata la complessità del transitorio, il Codice affida alla **Cabina di regia** la cura, anche adottando un **apposito piano di azione** coordina l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in **testi unici integrati, organici e omogenei** (art. 212, co. 1, lett. *b*).

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

## **Abrogazioni (217)**

**ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO 207/2010 SONO ABROGATE CON EFFETTO IMMEDIATO** e in particolare:

- Parte I (Disposizioni comuni)
- Parte II
  - Titolo I, Capo II (Programmazione dei lavori, artt. 11-13)
  - Titolo II, Capo II (Verifica del progetto, artt. 44-59)
  - Titolo IV (Qualificazione contraenti generali, artt. 97-104)
  - Titolo V (Sistemi realizzazione e selezione offerte, artt. 105-122)
  - Titolo VI (Garanzie e sistema garanzia globale di esecuzione, artt. 123-136)
  - Titolo VII (Il contratto, artt. 137-146)
  - Titolo VIII (Esecuzione dei lavori, artt. 147-177)
  - Titolo IX, Capo III (Tenuta della contabilità , artt. 211-214)
  - Titolo XI, Capo III, (esecuzione collaudo beni culturali (artt. 249 e 250, con esclusione art. 251)
- Parte III (Servizi architettura e ingegneria, con esclusione artt. 254, 255 e 256)
- Parte IV (Forniture e servizi nei settori ordinari)
- Parte V (Settori speciali, artt. 339-342)
- Parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

## *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

### **Ambito temporale di applicazione: la Cabina di Regia (art. 212)**


Considerata la complessità del progressivo abbandono del Regolamento è **AFFIDATA** alla **CABINA DI REGIA** istituita **PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO LA GESTIONE DELLA FASE DI ATTUAZIONE DEL CODICE, COORDINANDO L'ADOZIONE DEI DECRETI E LINEE GUIDA, MONITORANDO LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ** registrate dalle S.A. in sede di prima applicazione, e **SUGGERENDO EVENTUALI SOLUZIONI CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO**

# *Nuovo Codice dei contratti Pubblici*

**Ambito temporale di applicazione: regime transitorio e abrogazioni (artt. 216 e 217)**

**VALUTAZIONE  
ASSOCIATIVA**

**PERPLESSITÀ SULLA  
EFFICACIA DEL  
REGIME TRANSITORIO**



Il sistema transitorio **APPARE IMPLEMENTATO RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI** e in questo senso notevolmente migliorato.

**FORSE SAREBBE STATO PREFERIBILE CONSIDERARE UN PERIODO BEN DETERMINATO E CONTENUTO DI TEMPORANEA ULTRA VIGENZA DI TUTTA LA DISCIPLINA CODICISTICA E REGOLAMENTARE**, DECORSO IL QUALE FARE ENTRARE IN VIGORE IL NUOVO CODICE, COMPRESI I RELATIVI ATTI ATTUATIVI MEDIO TEMPORE ADOTTATI.

Si auspica **che l'impianto generale del transitorio non evidenzi vuoti normativi che solo la prima fase applicativa potrà far emergere.**

# CONSULTAZIONE ANAC 7 LINEE GUIDA

entro 16 maggio p.v. :

- **Il Direttore dei Lavori:** modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
- **Il Direttore dell'esecuzione:** modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice) (in via di pubblicazione);
- Nomina, ruolo e compiti del **responsabile unico del procedimento** per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);

# CONSULTAZIONE ANAC LINEE GUIDA

- Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo **inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice);
- **Offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95 del Codice);
- **Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione** degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice);
- **Servizi di ingegneria e architettura** (artt. 23, 24 e 157 del Codice).

# QUESITI